

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R - Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo in Comune di Virle Piemonte (TO) ad uso agricolo, chiesta dalla Sig.ra Pochettino Maddalena, cui subentra la Sig.ra Valinotto Antonia.

(pratica n. 000040 - codice utenza TO10025) – Assenso.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 4/R del 5.3.2001, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 3860 in data 08.07.2025; Pozz* Codic* Univoc* (L.R. 22/99) TO-P-02799.

Il Dirigente (... *omissis* ...)

DETERMINA

1) di prendere atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, citato alla premessa, sottoscritta dalla Sig.ra Valinotto Antonia recante la propria intenzione a subentrare nella titolarità dell'utenza idrica regionale TO10025;

2) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Valinotto Antonia - C.F.: (*omissis*) residente e domiciliata (*omissis*) - il subingresso e la contestuale concessione preferenziale per la derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo a servizio di complessivi ha. 06.00 di terreno (*uso Agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.*) estratta da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Virle Piemonte (TO), località via Vigone, come identificato in premessa; **(pratica n. 000040 - codice utenza TO10025)**

3) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

4) di accordare la concessione per anni 40 (*quaranta*) successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999 e quindi fino al 10.8.2039, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) che, ai sensi dell'art. 31 comma 6 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R e s.m.i., l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti è a carico della subentrante;

6) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione all'Agenzia del Demanio dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi

successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

7) che, ai sensi dell'art. 31 comma 6 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R e s.m.i., l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti è a carico del/la subentrante;

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici, in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque;

9) di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

10) di notificare il presente provvedimento al titolare dell'utenza in oggetto ed alla Regione Piemonte Direzione Ambiente;

11) di provvedere ad aggiornare l'elenco delle utenze di acqua pubblica tramite il Sistema Informatico Regionale delle Risorse Idriche (SIRI);

12) di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;

13) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;

14) di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.LGS. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

(...omissis)